

N. R.G. 2573/2007



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Seconda

Il Tribunale Ordinario di Mantova, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Andrea Gibelli
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. 2573/2007 promossa da:

PONTI ARREDAMENTI SRL

Rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Mari e con domicilio eletto nel suo studio in Mantova Via Bonomi 11

ATTRICE

contro

PACIFIC PRESTIGE CENTER PT

THE LIFESTYLE COMPANY SRL

CONVENUTE CONTUMACI

CONCLUSIONI

A) NEL MERITO

- 1) ogni diversa istanza, domanda, eccezione o conclusione respinta, dato atto della mancata esecuzione da parte di Pacific Prestige Center PT e della The Lifestyle Company srl del contratto di fornitura concluso con Ponti dichiararsi risolto detto contratto per inadempimento di Pacific Prestige Center PT e/o di The Lifestyle Company srl e, per l'effetto, dichiararsi il diritto di Ponti di trattenere la somma di € 53.289,00 versatale da

- The Lifestyle Company srl per conto di Prestige Center PT, ricevuta da Ponti quale caparra confirmatoria;
- 2) condannarsi Pacific Prestige Center PT e/o TheLifestyle Company srl, in via alternativa o solidale fra di loro, al risarcimento dei danni tutti arrecati a Ponti a seguito di tale risoluzione, a titolo di lucro cessante e danno emergente, pari alle somme che risulteranno provate in corso di causa, da liquidarsi a cura del Giudice, anche in via equitativa, e, per l'effetto, compensarsi sino a concorrenza della somma liquidata a titolo di danni, l'importo di € 53.289,00 versato a Ponti da The Lifestyle Company srl per conto di Pacific Prestige Center PT. Il tutto oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo.
- B) IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi prova per testi sulle circostanze dedotte in fatto da n. 1 a n. 11 che precede da "vero che. . ." devono intendersi capitoli di prova. Si indicano a testi l'Arch. Paolo Ponti rcs. Mantova, la sig.ra Mirella Zancchi c/o Insaigroup – Roma, la Sig.ra Maria Cristina Manzetti c/o Insaigroup – Roma, il Sig. Chet Sachdev c/o The Lifestyle Company srl . Roma, con riserva d'altri.
- C) Con vittoria di spese, diritti e onorari.

IN FATTO E IN DIRITTO

Ponti Arredamenti srl ha evocato in giudizio Pacific Prestige Center PT, con sede in Jakarta (Indonesia), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché The Lifestyle Company srl, con sede legale in Roma, esponendo:

- 1) di avere sede in San Biagio di Bagnolo San Vito e di operare nel settore della progettazione, produzione e installazione in Italia e all'estero, di arredi e complementi di arredo per esercizi commerciali, tra i quali, in particolare, negozi di vendita di abbigliamento di elevata qualità e immagine;
- 2) che, nel mese di ottobre 2005, aveva redatto, per conto della ditta Ray White Indonesia, con sede in Jakarta (Indonesia), operante a sua volta per conto della società a responsabilità limitata (Private Limited Liability Company) Pacific Prestige Center PT con sede in Jakarta, rappresentata dall'amministratore Sig. Johann Boyke Antonius Naba, un progetto per l'arredamento di un negozio di abbigliamento maschile in Jakarta di circa 200 mq. contraddistinto dal marchio italiano "Corneliani", concesso in licenza dalla F.lli Claudio & Carlalberto Corneliani Spa con sede in Mantova nel prestigioso centro commerciale denominato "Sudirman place - Mall" in Jakarta;
- 3) che, in data 22/6/06, aveva fatto pervenire a Ray White Indonesia il progetto corredato da un'analitica descrizione degli arredi e dei complementi d'arredo necessari alla sua esecuzione per il prezzo complessivo di € 177.620,00 da pagarsi, quanto al 30% alla conferma dell'ordine, al 30% 21 giorni prima della data di consegna e 40% alla consegna;
- 4) che, in data 24/3/06, era stata informata dal Sig. Chet Sachdev, incaricato all'uopo da Pacific Prestige Center, che quest'ultima aveva accettato il progetto e che, pertanto, Ponti Arredamenti srl poteva procedere alla produzione degli arredi e dei complementi di arredo "il più presto possibile";
- 5) che, in data 25/5/06, aveva ricevuto, sul conto corrente in precedenza comunicato al Sig. Chet Sachdev, l'accredito della somma di € 53.289,00 a titolo di caparra confirmatoria eseguito dalla società The Lifestyle Company srl, con sede in Roma, quale soggetto incaricato dal committente indonesiano Pacific Prestige Center di procedere a tale pagamento;
- 6) che, in data 23/5/06, l'arch. Paolo Ponti aveva effettuato un sopralluogo in Jakarta con lo scopo di verificare le misure dei luoghi e l'andamento del cantiere, con ciò apportando al

- progetto le necessarie modifiche che avevano determinato l'aumento del corrispettivo a € 182.830,00 e che, su richiesta della società The Lifestyle Company srl, il nuovo preventivo era stato intestato a quest'ultima società ed inviato alla stessa;
- 7) che The Lifestyle Company srl aveva chiesto di intestare a sé le relative fatture per la spedizione dei manufatti onde effettuare un'operazione triangolare;
 - 8) che, in considerazione della conclusione del contratto, la società attrice aveva proceduto alla progettazione e realizzazione, nei propri laboratori, degli arredi e complementi di arredo necessari all'esecuzione del progetto, corrispondendo con il committente Pacific Prestige Center e/o il suo agente in Italia, Sig. Sachdev al fine di spedire, sulla base delle istruzioni ricevute, i manufatti prodotti;
 - 9) che la società attrice aveva chiesto, infine, di conoscere la data di ultimazione dei lavori in corso di esecuzione nel cantiere indonesiano per procedere alla spedizione dei mobili realizzati ma che nessuna comunicazione era pervenuta direttamente dal committente indonesiano Pacific Prestige Center e/o dal suo agente in Italia circa la consegna di tali beni, ormai prodotti e l'esecuzione degli ulteriori pagamenti che Ponti Arredamenti srl avrebbe dovuto ricevere prima di affidare i manufatti al vettore incaricato da Pacific Prestige Center per il loro trasporto;
 - 10) che, con lettera in data 16/2/07, Ponti Arredamenti srl aveva comunicato alle ditte interessate la sua decisione di considerare risolto il contratto con le stesse intervenute a causa dei gravi inadempimenti imputabili alle prefate e di trattenere la somma di € 53.289,00, ricevuta quale caparra confirmatoria, a parziale risarcimento dei danni subiti;
 - 11) che, con lettera in data 15/3/07 la ditta Ray White Indonesia, dichiarando di agire per conto di Pacific Prestige Center, aveva confermato la conclusione del contratto di cui al progetto inviato dalla società attrice e, nel contempo, aveva comunicato a Ponti Arredamenti srl che l'apertura del negozio era stata ritardata a seguito di un totale cambio del concetto dell'originario Centro Commerciale e che erano in corso trattative con la ditta F.lli Claudio & Carlalberto Corneliani Spa, licenziataria del marchio Corneliani, per un nuovo contratto di uso di tale marchio nel rinnovato Centro Commerciale;
 - 12) che, a sua volta, Ponti Arredamenti srl, avendo appreso che, in realtà, il contratto di licenza di marchio con la ditta F.lli Claudio & Carlalberto Corneliani Spa si era risolto per inadempimento di Pacific Prestige Center, e che ogni rapporto in merito a tale licenza e/o finalizzato alla stipulazione di una, eventuale, nuova licenza, si era interrotto, con lettera in data 2/4/07 aveva confermato la risoluzione del contratto e la ritenzione della caparra;
 - 13) che, con lettera in data 17/4/07, Pacific Prestige Center, a mezzo del proprio legale aveva chiesto alla società attrice la restituzione della caparra versata e che, a tale comunicazione aveva risposto il legale di Ponti Arredamenti srl riconfermando la posizione assunta dalla società attrice.

Ciò premesso Ponti Arredamenti srl ha chiesto l'accoglimento delle sopra riportate conclusioni.

Le parti convenute non si sono costituite in giudizio e sono state dichiarate contumaci.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

La norma fondamentale per individuare l'ambito della giurisdizione contenziosa italiana è l'art. 3 della legge n. 218/95 il quale, come è noto, da un lato stabilisce il criterio generale del foro del convenuto (primo comma), e, dall'altro, in virtù del richiamo di cui al secondo comma, introduce alcuni criteri speciali e precisamente: 1) per le materie rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles i criteri stabiliti dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo secondo della citata Convenzione, nel caso di specie da intendersi come rinvio al Reg. CE 44/01 - non essendo all'epoca della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.) entrato ancora in vigore il successivo Reg. CE 593/08, noto come "Roma I" - che vanno applicati anche nei riguardi di uno Stato che non ha aderito alla Convenzione; 2) per le materie non rientranti nella Convenzione di Bruxelles (stato e capacità delle persone, regime patrimoniale tra coniugi, procedure concorsuali, sicurezza sociale e arbitrato) i criteri utilizzati dal diritto interno per determinare la competenza per territorio.

Trattandosi nel caso di specie di materia contrattuale, rientrando nell'ambito di applicazione della Convenzione, trova applicazione l'art. 5 comma primo n. 1 del Reg. CE n. 44/01 secondo cui si deve avere riguardo al "luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita", così come già disponeva l'art. 5, comma primo, della Convenzione di Bruxelles.

Questo luogo va determinato in base al diritto sostanziale applicabile in base al diritto internazionale privato del Giudice adito (per tutte Cass. Civ. Sez. Unite 30/6/99 n. 366; Corte di giustizia delle Comunità Europee sent. 28/9/99 causa C-440/97, GIE Groupe Concorde/ Comandante della nave "Suhadiwarno Panjan")

La disciplina sostanziale delle obbligazioni contrattuali è contenuta nell'art. 57 della legge n. 218/95 che opera un richiamo in ogni caso alla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali "senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali in quanto applicabili".

In materia di compravendita internazionale esistono però due convenzioni internazionali che rivestono carattere di specialità rispetto alla Convenzione di Roma e ne escludono l'applicazione.

Si tratta della Convenzione di Vienna del 11 aprile 1980 e della Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955.

Ed è proprio la Convenzione dell'Aja 15/6/55 quella alla quale si deve fare riferimento atteso il suo carattere universale (art. 7: "Les Etats contractants sont convenus d'introduire les dispositions des articles 1_6 de la présente Convention dans le droit national de leurs pays respectifs.") e la sua prevalenza rispetto alla Convenzione di Roma 9/6/80 (che all'art. 21 recita: "La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte").

Inoltre detta Convenzione non può ritenersi abrogata dalla Convenzione di Vienna perché quest'ultima contiene norme di diritto materiale uniforme e non di diritto internazionale privato mentre la Convenzione dell'Aja contiene norme uniformi di conflitto.

In altri termini le norme della Convenzione di Vienna dettano una disciplina sostanziale della vendita diretta a sostituire le norme nazionali ma non hanno lo scopo di determinare la legge applicabile al contratto di vendita che va individuata sulla base della citata Convenzione dell'Aja.

In base all'art. 3 della Convenzione dell'Aja la legge che regola la vendita, in assenza di designazione delle parti contraenti, è quella italiana perché in Italia il venditore (Ponti Arredamenti srl) ha la residenza abituale.

Il *locus destinatae solutionis*, rilevante ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 44/01, va pertanto determinato sulla base della legge italiana.

La legge italiana è però sostituita dalle norme della Convenzione di Vienna ai sensi dell'art. 1 comma primo lett. b della Convenzione stessa ("1. La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:

a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o

b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.").

Non va dimenticato quanto disposto dall'art. 6 della citata Convenzione secondo cui "Le parti possono escludere l'applicazione della presente Convenzione o, con riserva delle disposizioni dell'art. 12, derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti."

Occorre pertanto fare riferimento, anzitutto, alle previsioni contrattuali e, in subordine, alle regole della Convenzione di Vienna, per stabilire il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio (*locus destinatae solutionis*).

La difesa della società attrice ritiene sussistente la giurisdizione italiana in base all'art. 31 della Convenzione di Vienna che la stessa difesa richiama nella parte in cui statuisce che "se il venditore non è tenuto a consegnare le merci in altro luogo particolare, il suo obbligo di consegna consiste . .

. b) quando, nei casi previsti al precedente comma, il contratto verte su un corpo certo o su qualcosa di genere che deve essere prelevato su una massa determinata o che deve essere fabbricata o prodotta e quando, al momento della conclusione del contratto, le parti sapevano che

le merci si trovavano o dovevano essere fabbricate o prodotte in un luogo particolare, nel mettere le merci a disposizione dell'acquirente in tale luogo".

Afferma la difesa della società attrice che "essendo pacifico tra le parti che i beni oggetto del contratto di compravendita di cui si discute dovevano essere prodotti a San Biagio di Mantova e pagati a Ponti presso detta sede, è altrettanto pacifico che l'obbligo di consegna in capo a Ponti poteva dirsi adempiuto nel mettere a disposizione dell'acquirente, in tale luogo, i beni in questione e che Ponti avrebbe dovuto ricevere presso la propria sede i pagamenti previsti dal contratto".

Tale tesi non può essere condivisa.

Invero l'obbligazione di Ponti Arredamenti srl non era limitata alla produzione dei mobili costituenti l'arredamento del negozio "Corneliani" ma si estendeva al montaggio dell'arredamento stesso in Indonesia.

Ciò si evince dalla documentazione in atti.

In particolare acquista rilievo l'inequivocabile contenuto delle condizioni di fornitura come risulta dalla traduzione dell'interprete ritualmente nominato.

Vi si legge infatti, tra l'altro, "nel caso che le merci non siano disponibili, a causa di problemi di trasporto, quando arrivano i nostri installatori . . ." e più oltre "la presenza di un interprete dall'italiano /in indonesiano sarà garantita in tutta la fase di installazione così che la nostra squadra e gli altri lavoratori potranno comunicare tra loro" nonché, alla voce installazione: "verrà effettuata quando saranno confermati i componenti del disegno. E' ragionevole calcolare un costo aggiuntivo del ~~XXXXXX~~, senza il viaggio e le spese di vitto e alloggio a Giakarta e ogni altra cosa non menzionata".

Ne consegue che tale obbligo di installazione costituisce un requisito indispensabile per l'adempimento dell'obbligazione di consegna di tal che il luogo di esecuzione di tale obbligazione va considerato quello in cui le operazioni di montaggio dovevano essere compiute.

Non può quindi trovare applicazione l'art. 31 della Convenzione di Vienna, invocato da Ponti Arredamenti srl, dovendo prevalere l'autonomia negoziale delle parti (Cass. Civ. Sez. Unite 19/6/00 n. 448).

La domanda di condanna al risarcimento danni pure svolta nei confronti di Pacific Prestige Center PT segue la regola secondo cui, quando la lite verte su obbligazioni derivanti dallo stesso contratto e che costituiscono il fondamento dell'azione esperita dall'attore, "il giudice adito, si orienterà sul principio secondo il quale l'accessorio segue il principale, in altre parole sarà l'obbligazione principale, fra le varie in questione, quella che determinerà la competenza" (Corte di giustizia delle Comunità Europee sent. 15/1/87 causa C- 266/85 H. Shenawai/K. Kreisher).

Sulle domande proposte nei confronti di Pacific Prestige Center PT con sede in Jakarta dovrebbe quindi ritenersi sussistente la giurisdizione indonesiana.

La giurisdizione italiana può tuttavia essere affermata ex art. 6 n. 1 della Convenzione di Bruxelles avendo la società attrice evocato in giudizio anche The Lifestyle Company srl, con sede in Roma, ritenuta responsabile, in via alternativa "o solidale", con Pacific Prestige Center PT.

Come ha avuto modo di statuire la Suprema Corte, qualora davanti al Giudice italiano siano convenute più persone, delle quali soltanto alcune titolari della cittadinanza italiana, e la domanda proposta nei confronti di queste ultime si fonda su una *causa petendi* comune alla domanda formulata nei riguardi degli stranieri, sussiste, fra l'una e l'altra, quella connessione per il titolo che, ai sensi dell'art. 6 n. 1 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva in Italia con l. 21 giugno 1971 n. 804 e concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), ha lo scopo di facilitare l'instaurazione del litisconsorzio passivo, consentendo la *vocatio in ius* dei diversi litisconsorti in *simultaneus processus*, con la conseguente idoneità a radicare la giurisdizione italiana (Cass. Civ. Sez. Unite 27/2/08 n. 5090; Cass. Civ. Sez. Unite 21/6/06 n. 14287).

La rilevata sussistenza del litisconsorzio facoltativo per identità di titolo esclude che l'azione proposta nei confronti del convenuto domiciliato in Italia sia stata prima facie artificiosa e preordinata alla proroga della giurisdizione a favore del Giudice italiano ed è quindi soddisfatta la

sussistenza dell'altra condizione per l'applicabilità della norma, condizione prevista nel solo n. 2 dell'art. 6 ma estesa dalla giurisprudenza comunitaria anche al n. 1 (Cass. Civ. Sez. Unite 21/6/06 n. 14287 in motivazione).

Ciò premesso le domande svolte nei confronti di Pacific Prestige Center PT sono fondate.

Come è noto il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte; sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. Civ. Sez. Unite 30/10/01 n. 13533).

Nel caso di specie la società attrice non si è limitata ad allegare l'inadempimento ma ha provato di avere, a differenza della controparte, adempiuto alle obbligazioni a proprio carico.

Invero le circostanze sulle quali è stata dedotta prova per testi (*"vero che, nel mese di ottobre 2005, Ponti redigeva per conto di Ray White Indonesia con sede in Jakarta (Indonesia), operante a sua volta per conto della società a responsabilità limitata (Private Limited Liability Company) Pacific Prestige Center PT con sede in 12190 Giacarta (Indonesia) Kav 1 Jalan Jenderal Sudirman – sesto piano Sudirman Place e uffici in 12120 Giacarta (Indonesia) Komplek Simprug Gallery JL Teuku Nyak Arief no. 30 Unit D (Terusan Arteri Pandok, (di seguito "PCC"), rappresentata dall'Amministratore Sig. Johann Boyke Antonius Naba (all. 2), un progetto per l'arredamento di un negozio di abbigliamento maschile in Jakarta (Indonesia) di circa 200 mq. contraddistinto dal marchio italiano "Corneliani", concesso in licenza dalla Corneliani Spa con sede in Mantova (Italia), nel prestigioso Centro Commerciale denominato "Sudirman Place-Mall" in Jakarta (Indonesia); vero che in data 22.2.2006 (all. 5), Ponti faceva pervenire a Ray White Indonesia il progetto corredato da un'analitica descrizione degli arredi e dei componenti d'arredo necessari alla sua esecuzione per il prezzo complessivo di € 177.620,00 da pagarsi quanto al 30% alla conferma dell'ordine, al 30% 21 giorni prima la data di consegna e 40% alla consegna; vero che, in data 24.3.2006 (all. 8) Ponti veniva informato dal Sig. Chet Sachdev, incaricato all'uopo da PPC, che quest'ultima aveva accettato il progetto e che, pertanto, Ponti poteva procedere alla produzione degli arredi e dei complementi di arredo "il più presto possibile"; vero che Ponti comunicava al Sig. Chet Sachdev gli estremi del conto corrente ove far accreditare l'importo richiesto alla conferma dell'ordine (all. 9); vero che, in data 25.5.2006 (all. 10) Ponti riceveva, a titolo di caparra confirmatoria, l'accredito della somma di € 53,289,00 eseguito sul proprio conto corrente dalla società The Lifestyle Company srl con sede in Roma – Via Ildebrando Vivanti no. 448 (P.Iva 073557551006) (all. 11), quale soggetto incaricato dal committente indonesiano PPC di procedere al pagamento; vero che, in data 25.3.2006 Ponti effettuava, a mezzo del proprio tecnico, Arch. Paolo Ponti, un sopralluogo a Giacarta (Indonesia) presso PPC con lo scopo di verificare le misure dei luoghi e lo stato del cantiere ove sarebbero stati installati l'arredamento e gli accessori acquistati da PPC; vero che l'Arch. Paolo Ponti rientrava in Italia il giorno 25.5.2006 ed apportava al progetto iniziale talune lievi modifiche rese necessarie per adeguare gli arredi allo stato dei luoghi; vero che a seguito di tali varianti il corrispettivo da pagarsi a Ponti variava in € 182.830,00; vero che, a seguito di tale modifica, Ponti redigeva un nuovo preventivo in data 23.6.2006 (all. 12) che, su richiesta della società The Lifestyle Company srl (all. 13), veniva intestato a quest'ultima società (all. 14) ed inviato alla stessa; vero che The Lifestyle Company srl chiedeva a Ponti di intestare a sé le relative fatture (all. 15) per la spedizione dei manufatti onde effettuare un'operazione cd. "triangolare", come meglio descritta in all. 34; vero che, in considerazione della conclusione del contratto, Ponti procedeva alla progettazione e realizzazione, nei propri laboratori, degli arredi e complementi di arredo necessari all'esecuzione del progetto, mettendosi in contatto con il committente PPC e/o il suo agente in Italia, Sig. Sachdev (all. 16 e 17), al fine di spedire, sulla base delle istruzioni ricevute (all. 18), i manufatti prodotti; vero che le fasi attuate da Ponti per l'esecuzione degli arredi e complementi di arredo della commessa PPC sono state le seguenti: taglio pannelli, masselli e tranciato; pressatura, squadratura, foratura e bordatura; assemblaggio; verniciatura e lucidatura come da dettaglio che si rammostra al teste*

(all. 31); vero che per l'esecuzione di tali attività sono stati impiegati, nelle diverse fasi descritte nel capitolo che precede, almeno una decina di operai; vero che il costo orario della manodopera di Ponti si aggirava, nel 2006, mediamente su € 23,20 come da prospetto che si rammostra al teste (all. 33); vero che gli arredi e complementi di arredo realizzati da Ponti (profilature, armadi, mensole, specchi, elementi componibili ecc.) sono tuttora immagazzinati presso Ponti come da documentazione fotografica che si rammostra al teste (all. 32); vero che Ponti chiedeva infine (all. 19) di conoscere la data di ultimazione dei lavori in corso di esecuzione nel cantiere di Jakarta (Indonesia) per procedere alla spedizione dei mobili realizzati ma detta richiesta rimaneva senza esito alcuno; vero che con lettera in data 15 marzo 2007 (all. 22), la ditta Ray White Indonesia, dichiarando di agire per conto di PPC, confermava la conclusione del contratto di cui al progetto inviato da Ponti e, nel contempo, comunicava a Ponti che l'apertura del negozio era stata ritardata a seguito di un totale cambiamento del concetto dell'originario Centro Commerciale e che erano in corso trattative con la Corneliani Spa, licenziataria del marchio Corneliani, per un nuovo contratto di uso di tale marchio nel rinnovato Centro Commerciale; vero che, per contro, Ponti, apprendeva da Corneliani Spa che, in realtà, il contratto di licenza di marchio concluso con tale società si era risolto per inadempimento di PPC e che ogni rapporto in merito a tale licenza e/o finalizzato alla stipulazione di una, eventuale, nuova licenza si era interrotto; vero che, di conseguenza, Ponti, con lettera in data 2.4.2007 (all. 23), confermava la risoluzione del contratto e la ritenzione della caparra; vero che il margine applicato da Ponti sui costi di produzione si aggira intorno al 20%) sono state confermate dall'espletata istruttoria orale.

L'inadempimento è da ritenere di non scarsa importanza atteso il pregiudizio causato a Ponti Arredamenti srl tale da dar luogo a un sensibile squilibrio del sinallagma contrattuale e da incidere apprezzabilmente sull'economia complessiva del rapporto.

In ordine al quantum della pretesa risarcitoria si deve fare riferimento all'espletata ctu, le cui conclusioni sono condivise dal Giudicante essendo la stessa esauriente ed immune da vizi, e lo stesso va quindi accertato in € 121.647,00, di cui € 6921,00 a titolo di danno emergente ed € 114.726,00 a titolo di lucro cessante.

Da tale importo devono detrarsi € 53.289,00 versati quale caparra e trattenuti in acconto a titolo di anticipo dei danni.

L'importo dovuto è quindi pari a € 68.358,00.

Oltre a ciò compiono gli interessi nella misura legale sulle somme annualmente via via rivalutate a far tempo dalla domanda, come richiesto.

Le domande svolte nei confronti di The Lifestyle Company srl, con sede in Roma, sono invece infondate.

Invero parte attrice non dubita che le parti del contratto de quo siano Ponti Arredamenti srl e Pacific Prestige Center PT (anche in comparsa conclusionale si ribadisce che "il contratto di compravendita di cui è causa si è concluso tra Ponti e PPC. . .").

E' pacifico che The Lifestyle Company srl si è inserita nella vicenda in epoca successiva, e cioè dopo la conclusione del contratto, dapprima effettuando, su mandato della committente Pacific Prestige Center PT, il pagamento della caparra e, poi, chiedendo l'intestazione delle fatture a sé a meri fini fiscali.

In relazione all'accordo di cui si discute non può quindi configurarsi un contratto a favore di terzo proprio perché il contratto era già stato concluso direttamente tra Ponti Arredamenti srl e Pacific Prestige Center srl.

Nel rapporto tra l'attrice e Pacific Prestige Center PT le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto tra l'attrice e The Lifestyle Company srl stante la contumacia della stessa.

Le spese delle ctu, come liquidate, vanno poste definitivamente a carico di Pacific Prestige Center PT.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:

- 1) Accerta e dichiara la risoluzione del contratto dedotto in lite per inadempimento grave di Pacific Prestige Center PT;
- 2) Condanna Pacific Prestige Center PT al risarcimento dei danni in favore di Ponti Arredamenti srlche liquida, per quanto in motivazione, in €68.358,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi come in motivazione;
- 3) Rigetta le domande svolte nei confronti di The Lifestyle Company srl;
- 4) Condanna Pacific Prestige Center PT alla rifusione delle spese che si liquidano in € 12.708,00 di cui € 508,00 per esborsi ed € 12.200,00 per compensi oltre a quanto dovuto per legge;
- 5) Nulla per le spese nel rapporto tra la società attrice e The Lifestyle Company srl;
- 6) Pone definitivamente le spese di cui come liquidate a carico di Pacific Prestige Center PT.

Così deciso in Mantova nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 15/3/13.

IL GIUDICE
Dott. Andrea Gibelli

IL CASO.it